SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1984

Presidenza del Vice Presidente CASTIGLIONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» **(691)**

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 3, 4 e *passim*
BOLLINI *(PCI)* 3, 4
COVI *(PRI), relatore alla Commissione* 2, 5
TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 4, 5

I lavori hanno inizio alle ore 11,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» (691)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione dell'articolo 13, quinto comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

Prego il senatore Covi di riferire sul disegno di legge.

COVI, *relatore alla Commissione.* Il regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, ha emanato norme per i titolari di rendite di infortuni sul lavoro già a carico degli istituti austro-ungarici di previdenza sociale, aventi sede al di là della linea di armistizio segnata al termine del conflitto 1915-1918, autorizzando i pagamenti delle rendite a favore dei cittadini aventi domicilio nelle vecchie province, nella Venezia Tridentina e nella città di Fiume da parte della Cassa Nazionale Infortuni allora vigente in Roma, e di quelli aventi domicilio nella Venezia Giulia e nella provincia di Zara da parte dell'Istituto nazionale per le assicurazioni sugli infortuni del lavoro. Il regio decreto-legge prevedeva poi le modalità di rimborso da parte dello Stato.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 919, ha invece stabilito la corresponsione da parte dell'INAIL delle prestazioni di carattere assistenziale ai cittadini italiani residenti nel territorio nazionale per i quali risultava sospesa la corresponsione dei ratei di rendita per infortunio, dovuta da istituti assicuratori germanici o ex germanici, o che avevano subito infortuni indennizzabili dai predetti istituti non ancora riconosciuti dai medesimi.

Questo secondo tipo di rendita ha natura diversa da quella di cui al regio decreto-legge del 1931, in quanto l'INAIL è delegato al pagamento da parte dello Stato italiano, tenuto al rimborso a favore dell'INAIL, ma lo esegue a titolo di anticipo, in attesa di stabilire le modalità di rimborso dell'importo globale erogato da parte della Repubblica democratica tedesca.

Si tratta dunque di categorie di spese diverse: la prima istituita con regio decreto-legge n. 1555 del 1931, di natura corrente, la seconda istituita con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 919 del 1947 di spesa in conto capitale.

Con legge 10 maggio 1982, n. 251, recante norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è

stata prevista la riliquidazione di dette rendite: all'articolo 9 a favore dei lavoratori già assicurati presso istituti dell'ex impero austro-ungarico, e all'articolo 10 a favore dei lavoratori infortunatisi in territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania.

Senonchè il quinto comma dell'articolo 13 di detta legge prevede che gli oneri derivanti da entrambi i casi previsti dagli articoli 9 e 10 suddetti fanno carico al capitolo 8312 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, cioè a carico del solo capitolo in conto capitale.

Il disegno di legge in esame tende ad ovviare all'omissione operata al capitolo di parte corrente n. 4510 dello stato di previsione del Ministero tesoro, al quale andrebbero imputati gli oneri derivanti dall'articolo 9 della legge n. 251 del 1982, mentre al capitolo n. 8312 del medesimo stato di previsione restano caricati gli oneri derivanti dall'articolo 10 di detta legge.

Il disegno di legge in esame vuole modificare nel senso suddetto il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dando cioè corretta impostazione contabile alla norma di copertura, e questo al fine di consentire il rimborso all'INAIL delle rendite erogate ai cittadini individuati dall'articolo 9 a partire dal 1° gennaio 1982.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Covi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

BOLLINI. Signor rappresentante del Governo, non ho capito bene una questione e gradirei un chiarimento in proposito.

Il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, quella legge che adesso vogliamo modificare, dispone che «gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico al capitolo 8312 dello stato di previsione del Ministero del tesoro», che adesso si vorrebbe veder affiancato dal capitolo 4510 dello stesso stato di previsione. Cosa significa far carico a capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, dato che, al comma successivo del citato articolo 13, si fa per esempio riferimento ad una specifica legge per la copertura di altri oneri derivanti da quella medesima legge a seguito dell'articolo 11? Far riferimento a dei capitoli del bilancio dello Stato, essendo stato commesso un errore che è giusto correggere, non risolve però la questione della copertura finanziaria perchè se si va a vedere il capitolo 4510 come risulta dall'allegato, si rileva che è iscritto soltanto per memoria, per cui che cosa dovrebbe accadere? Che si riduce lo stanziamento previsto dal capitolo 8312 e una parte delle somme ivi iscritte viene riportata al capitolo 4510, oppure che si prevede una somma aggiuntiva? E in tal caso, quale è l'onere stimato per questa spesa? Qui non è specificato. D'altra parte vorrei far notare che nel disegno di legge in esame non è prevista una variazione di bilancio, anche se esiste nella normativa generale la potestà del Ministro del tesoro, con proprio decreto, di disporre tali variazioni, ma in questo caso il quesito principale da risolvere è il seguente. Se si tratta di ridurre la somma iscritta al capitolo 8312 per trasferirne una parte nel capitolo 4510, è evidente che il potere del Ministro del tesoro può essere dato o può essere invocata una norma generale in tal senso, ma

se invece si tratta di una somma aggiuntiva, allora il quesito deve avere una diversa risposta ben precisa che chiarisca quale è appunto l'esatto ammontare di questa somma aggiuntiva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il senatore Bollini ha tutto il diritto di porre le domande che ha posto. In realtà però questo provvedimento, che è modestissimo, non merita le preoccupazioni di indole contabile e sostanziale che hanno ispirato il suo intervento. Il disegno di legge in esame, come è noto, si riallaccia agli articoli 9 e 10 della legge 10 maggio 1982, n. 251, con i quali si sono riliquidate due categorie di rendite: le rendite di infortuni sul lavoro già a carico degli istituti austro-ungarici di previdenza sociale a favore dei cittadini residenti negli ex territori dell'impero austro-ungarico e le rendite dei cittadini italiani infortunatisi nei territori germanici o ex germanici non soggetti alla sovranità della Repubblica federale di Germania, in sostanza in luoghi attualmente sotto la sovranità soprattutto della Repubblica democratica tedesca. Il provvedimento si riallaccia in tal senso al viaggio che in questi giorni ha fatto il Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, in questo Stato, per le ragioni che esporrò tra breve. Nel formulare gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 251 si è commesso un errore puramente materiale, in quanto tali rendite, che già esistevano e che vengono riliquidate con questa legge, erano appoggiate, per quanto riguarda il loro pagamento – o meglio, per quelle appartenenti alla seconda categoria, il rimborso all'INAIL da parte del Tesoro – esclusivamente sul capitolo 8312 (di parte capitale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Con un duplice inconveniente.

Innanzi tutto, le rendite che sono state con il provvedimento in esame imputate al capitolo 4510, se le cose non cambiassero, in sede di bilancio dello Stato si dovrebbero sopprimere, mentre sono rendite caratteristiche, con un loro oggetto specifico, che devono essere trattate separatamente.

In secondo luogo, non si avrebbe la quantificazione specifica degli oneri che propriamente ricadono sul capitolo n. 8312, che sono stati collocati in parte capitale evidentemente per la ragione che, costituendo ragione di debito a carico dello Stato italiano, destinato ad essere compensato da un pagamento da parte dello Stato tedesco, secondo le convenzioni internazionali, vengono concepite come un movimento di capitali. In altre parole, oggi stesso, nel momento in cui si avviano le trattative di convenzione con la Repubblica democratica tedesca, non si ha neanche la quantificazione in bilancio circa l'ammontare della somma pertinente a quell'oggetto. Per queste ragioni si chiede che il Parlamento integri l'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, nel senso di affiancare alla previsione, ivi contenuta, del capitolo 8312 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro, quella del capitolo 4510 del medesimo stato di previsione.

BOLLINI. Rimanendo quest'ultimo capitolo indicato per memoria?

TARABINI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di scindere l'onere derivante dalla riliquidazione delle rendite, così come determinate con la legislazione di allora, in due cifre da imputarsi a due diversi capitoli, secondo la loro destinazione, mentre attualmente sono previste nell'unico capitolo 8312.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti del rappresentante del Governo, invito il relatore ad esprimere il parere sul disegno di legge.

COVI, *relatore alla Commissione*. Il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura.

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1982, il quinto comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è sostituito dal seguente:

«Gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli n. 4510 e n. 8312 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO